

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 19 novembre 2019, n. 847

Approvazione dello Statuto del Consorzio di bonifica "Litorale Nord" ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 2 lett. a) della Legge Regionale 21 gennaio 1984, n. 4. Scadenza 19 novembre 2019.

OGGETTO: Approvazione dello Statuto del Consorzio di bonifica “Litorale Nord” ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 2 lett. a) della Legge Regionale 21 gennaio 1984, n. 4. Scadenza 19 novembre 2019.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali.

- VISTA Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
- VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;
- VISTO il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 “Nuove norme per la Bonifica Integrale”;
- VISTA la Legge Regionale 21 gennaio 1984, n. 4 “Norme in materia di bonifica e di Consorzi di Bonifica” e s.m.i.;
- VISTA la Legge Regionale 7 ottobre 1994, n. 50 “Nuove norme in materia di bonifica e Consorzi di bonifica – Modifiche alla Legge Regionale 21 gennaio 1984 n. 4” e s.m.i.;
- VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e s.m.i.;
- VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”, con specifico riferimento all’art.11 “*Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 1984, n.4 “Norma in materia di bonifica e di consorzi di bonifica” e successive modificazioni*”, che prevede l’estinzione degli attuali dieci Consorzi di bonifica del Lazio alla data di pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale di approvazione dei progetti di fusione, con la contestuale istituzione dei nuovi quattro Consorzi di bonifica “Lazio Nord”, “Litorale Nord”, “Lazio Sud Ovest” e “Lazio Sud Est”;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 7 maggio 2018, n. 211 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca all’Ing. Mauro Lasagna;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00025 del 30 gennaio 2019, con il quale il dott. Antonio Marrazzo è stato nominato Commissario straordinario dei Consorzi di bonifica “Tevere e Agro Romano”, “Maremma Etrusca” e “Pratica di Mare”, ai sensi dell’art.11, comma 3 della citata Legge Regionale n.12 del 2016;

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione 2 marzo 2018, n. 141 è stato approvato il Piano di

- Organizzazione Variabile del Consorzio di bonifica “Litorale Nord”;
- con Deliberazione di Giunta Regionale 20 dicembre 2018, n. 852 sono state approvate:
 - le Linee guida per la redazione dei nuovi Piani di classifica degli immobili per il riparto della contribuzione consortile della Regione Lazio;
 - l’Atto di Indirizzo operativo per la redazione del progetto di fusione;
- con Deliberazione 31 gennaio 2019, n. 43 è stato approvato lo Statuto Tipo dei Consorzi di bonifica;
- con Deliberazione 25 giugno 2019, n. 405 è stato approvato il Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica “Tevere Agro Romano”, “Maremma Etrusca” e Pratica di Mare nel Consorzio di bonifica “Litorale Nord”;

PRESO ATTO che la citata Deliberazione n. 405/2019 è stata pubblicata sul BURL dell’11 luglio 2019, n. 56 Supplemento n. 2;

ATTESO CHE ai sensi dell’art.11 della citata L.R. n. 12 del 2016, i Consorzi di bonifica “Tevere e Agro Romano”, “Maremma Etrusca” e “Pratica di Mare” sono estinti dalla data di pubblicazione della deliberazione n. 405 del 26 giugno 2019 di approvazione dei progetti di fusione, con la contestuale istituzione del Consorzio di bonifica Litorale Nord;

PRESO ATTO che con le Deliberazioni:

- n. 24 del 29 marzo 2019 del Consorzio di Bonifica Maremma Etrusca;
 - n. 31 del 29 marzo 2019 del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano;
 - n. 33 del 29 marzo 2019 del Consorzio di Bonifica Pratica di Mare;
- è stato approvato lo Statuto Consortile del “Litorale Nord”;

ATTESO che l’articolo 27 e l’articolo 28 della Legge Regionale 21 gennaio 1984, n. 4 “Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica” attribuisce alla Giunta regionale la competenza di approvare lo statuto e le relative modificazioni ed integrazioni, sentita la commissione consiliare permanente per l’agricoltura;

RITENUTO di approvare lo Statuto del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere ai sensi dell’art. 27 della Legge regionale 4/1984 della competente commissione consiliare permanente per l’agricoltura espresso nella seduta del 12/11/2019;

ATTESO che il presente atto non comporta oneri a carico al bilancio regionale

DELIBERA

- di approvare lo Statuto del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



CONSORZIO DI BONIFICA
LITORALE NORD

STATUTO

Approvato con le seguenti delibere del Commissario Straordinario:

- n. 31 del 29/3/2019 per il Cbtar;*
- n. 24 del 29/3/2019 per il Cbme;*
- n. 33 del 29/3/2019 per il Cbpdm.*



SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Natura giuridica e sede.
- Art. 2 - Comprensorio di bonifica e perimetro di contribuenza.
- Art. 3 - Finalità e attività.

CAPO II – ORGANI ISTITUZIONALI DEL CONSORZIO E NORME ELETTORALI

- Art. 4 - Organi del Consorzio.

SEZIONE I – ASSEMBLEA

- Art. 5 - Assemblea dei Consorziati.
- Art. 6 - Convocazione dell'Assemblea ed elenco degli aventi diritto al voto.
- Art. 7 - Esercizio del diritto al voto.
- Art. 8 - Reclami avverso l'elenco degli aventi diritto al voto.
- Art. 9 - Seggi elettorali.
- Art. 10 - Determinazione dei Componenti il Consiglio di Amministrazione.
- Art. 11 - Lista dei Candidati – Schede per le votazioni.
- Art. 12 - Votazioni.
- Art. 13 - Scrutinio.

- Art. 14 - Validità ed efficacia delle votazioni - attribuzione dei posti in Consiglio di Amministrazione.

- Art. 15 - Ricorsi avverso i risultati.

- Art. 16 - Cause di ineleggibilità e incompatibilità.

- Art. 17 - Convalida degli eletti.

- Art. 18 - Contestazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

SEZIONE II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 19 - Composizione.

- Art. 20 - Funzioni e competenze.

- Art. 21 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE III – COMITATO ESECUTIVO

- Art. 22 - Composizione.

- Art. 23 - Funzioni e competenze.

- Art. 24 - Provvedimenti di urgenza .

- Art. 25 - Convocazione del Comitato Esecutivo

SEZIONE IV – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

- Art. 26 - Competenze e funzioni del Presidente e dei Vice Presidenti.



SEZIONE V – REVISORE DEI CONTI UNICO

Art. 27 – Funzioni e durata.

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 28 – Compensi e rimborsi spese.

Art. 29 – Efficacia degli atti e trasparenza.

Art. 30 – Rinuncia alle cariche e sostituzioni.

Art. 31 – Durata – scadenza – cessazione cariche elettive.

Art. 32 – Vacanza dalle cariche.

Art. 33 – Validità delle adunanze.

Art. 34 – Intervento alle sedute – Segretario.

Art. 35 – Astensioni.

Art. 36 – Votazioni.

CAPO III – ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

SEZIONE VII – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 37 – Direttore Generale e struttura organizzativa.

Art. 38 – Dirigenza

SEZIONE VIII – NORME AMMINISTRATIVO CONTABILI

Art. 39 – Gestione patrimoniale e finanziaria.

Art. 40 – Riparto della contribuenza.

Art. 41 – Piano di riparto dei contributi consortili e Piano di Classifica degli immobili.

Art. 42 – Riscossione dei tributi.

Art. 43 – Servizio di Tesoreria.

Art. 44 – Diritto di accesso agli atti.

SEZIONE IX – DELIBERAZIONI

Art. 45 – Pubblicazione.

Art. 46 – Ricorso.

SEZIONE X – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 – Norme transitorie

Art. 48 – Entrata in vigore



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Natura giuridica e sede

Il Consorzio di Bonifica Litorale Nord - Ente di diritto pubblico, - è disciplinato da L.R. Lazio 21 gennaio 1984, n. 4 (“Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica”) e da ss.mm. ed ii. di cui alla L.R. Lazio 7 ottobre 1994, n. 50 e L.R. Lazio - 10 agosto 2016, - n. 12, nonché dal presente Statuto. Il Consorzio di Bonifica Litorale Nord è ubicato nel comprensorio consortile con sede legale in Roma e sedi operative in Tarquinia (VT) e Ardea (RM).

Art. 2 - Comprensorio di bonifica e perimetro di contribuenza

Il comprensorio di Bonifica del Consorzio, è composto da una superficie complessiva di 6.279 Kmq - come da allegato A della L.R. 21 gennaio 1984, n. 4 - nel perimetro dei seguenti Comuni:

COMUNI PROVINCIA DI ROMA

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. AFFILE | 21. CASTEL GANDOLFO |
| 2. AGOSTA | 22. CASTEL MADAMA |
| 3. ALBANO | 23. CASTEL S. PIETRO ROMANO |
| 4. ALLUMIERE | 24. CASTELNUOVO DI PORTO |
| 5. ANGUILLARA SABAZIA | 25. CERRETO LAZIALE |
| 6. ANTICOLI CORRADO | 26. CERVERA DI ROMA |
| 7. ANZIO | 27. CERVETERI |
| 8. ARCINAZZO ROMANO | 28. CIAMPINO |
| 9. ARDEA | 29. CICILIANO |
| 10. ARICCIA | 30. CINETO ROMANO |
| 11. ARSOLI | 31. CIVITAVECCHIA |
| 12. BELLEGRA (parte) | 32. CIVITELLA SAN PAOLO |
| 13. BRACCIANO | 33. COLONNA |
| 14. CAMERATA NUOVA | 34. FIANO ROMANO |
| 15. CAMPAGNANO DI ROMA | 35. FILACCIANO |
| 16. CANALE MONTERANO | 36. FIUMICINO |
| 17. CANTERANO | 37. FORMELLO |
| 18. CAPENA | 38. FRASCATI |
| 19. CAPRANICA PRENESTINA - parte | 39. GALLICANO NEL LAZIO |
| 20. CASAPE | |



- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 40. GENZANO | 69. RIANO |
| 41. GERANO | 70. RIGNANO FLAMINIO |
| 42. GROTTAFERRATA | 71. ROCCA CANTERANO |
| 43. GUIDONAIA MONTECELIO | 72. ROCCA DI PAPA |
| 44. JENNE | 73. ROCCA GIOVINE |
| 45. LADISPOLI | 74. ROCCA PRIORA |
| 46. LANUVIO | 75. ROCCA SANTO STEFANO |
| 47. LICENZA | 76. ROIATE in parte |
| 48. MAGLIANO ROMANO | 77. ROMA in parte |
| 49. MANDELA | 78. ROVIANO |
| 50. MANZIANA | 79. SACROFANO |
| 51. MARANO EQUO | 80. SAMBUCI |
| 52. MARCELLINA | 81. SAN CESAREO |
| 53. MARINO | 82. SAN GREGORIO DA SASSOLA |
| 54. MAZZANO ROMANO | 83. SAN POLO DEI CAVALIERI |
| 55. MENTANA | 84. SANT' ANGELO ROMANO |
| 56. MONTECOMPATRI | 85. SANT' ORESTE |
| 57. MONTEPORZIO CATONE | 86. SANTA MARINELLA |
| 58. MONTEROTONDO | 87. SARACINESCO |
| 59. MORLUPO | 88. SUBIACO |
| 60. NAZZANO | 89. TIVOLI |
| 61. NEMI | 90. TOLFA |
| 62. NETTUNO | 91. TORRITA TIBERINA |
| 63. PALESTRINA | 92. TREVIGNANO ROMANO |
| 64. PERCILE | 93. VALLEPIETRA |
| 65. PISONIANO | 94. VELLETRI |
| 66. POLI | 95. VICOVARO |
| 67. POMEZIA | 96. ZAGAROLO |
| 68. PONZANO ROMANO | |

COMUNI PROVINCIA DI VITERBO

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. ARLENA | 11. CASTEL SANT' ELIA |
| 2. BARBARANO | 12. CELLERE |
| 3. BASSANO DI SUTRI | 13. CIVITACASTELLANA |
| 4. BLERA | 14. CORCHIANO |
| 5. CALCATA | 15. FABRICA DI ROMA |
| 6. CANEPINA | 16. FALERIA |
| 7. CANINO | 17. FARNESE |
| 8. CAPRANICA | 18. ISCHIA DI CASTRO |
| 9. CAPRAROLA | 19. MONTALTO DI CASTRO |
| 10. CARBOGNANO | |



- | | |
|---------------------------|----------------|
| 20. MONTE ROMANO | 28. TESSENNANO |
| 21. MONTEROSI | 29. TUSCANIA |
| 22. NEPI | 30. VALLERANO |
| 23. ORIOLO ROMANO | 31. VEIANO |
| 24. RONCIGLIONE | 32. VETRALLA |
| 25. S. GIOVANNI IN TUSCIA | 33. VIGNANELLO |
| 26. SUTRI | |
| 27. TARQUINIA | |

COMUNI PROVINCIA DI FROSINONE

1. FILETTINO
2. TREVI NEL LAZIO

COMUNI PROVINCIA DI LATINA

1. APRILIA (parte)

Il perimetro della bonifica consortile coincide con le aree nelle quali sono organizzate opere e servizi di bonifica permanenti.

Art. 3 - Finalità e attività

Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali con particolare riferimento alla bonifica e all'irrigazione, alla difesa del suolo e dell'ambiente, alla tutela della qualità delle acque e alla gestione dei corpi idrici, nonché alla protezione civile, attraverso:

- a) la predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio ed i suoi aggiornamenti, in coordinamento con i piani di bacino, la programmazione regionale, gli strumenti urbanistici;
- b) la partecipazione all'elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici nonché dei piani e programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti;
- c) la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione, l'esercizio e la vigilanza delle opere pubbliche di bonifica, delle opere idrauliche e delle opere relative ai corsi d'acqua naturali pubblici non classificati facenti parte integrante del sistema di



bonifica e di irrigazione e di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio, ivi comprese l'ultimazione, il completamento funzionale e l'estendimento delle opere irrigue e di quelle di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni, quelle di provvista e di distribuzione di acqua per usi plurimi, quelle di ravvenamento delle falde sotterranee e di regolazione e salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d'acqua superficiali, nonché il ripristino, l'adeguamento e l'ammodernamento delle esistenti opere idrauliche ed irrigue di competenza dello Stato, della Regione o di altri enti territoriali, affidate in concessione;

d) il riutilizzo, in collaborazione ed in convenzione con gli enti pubblici e privati interessati, dei reflui provenienti dalla depurazione e dal disinquinamento delle acque, collaborando al completamento della depurazione;

e) l'assunzione in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero su disposizione della Giunta regionale, dell'esecuzione e della manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque e, comunque, per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica;

f) l'assistenza dei consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione nonché, su richiesta e in nome e per conto degli interessati, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e nel conseguimento delle relative provvidenze;

g) il coordinamento delle iniziative a carattere territoriale inerenti lo scolo delle acque e la gestione della risorsa idrica anche per quanto attiene la realizzazione delle opere aziendali e interaziendali, curandone eventualmente anche la progettazione e la direzione lavori;

h) ogni altra azione per la protezione del suolo, per la salvaguardia dell'ambiente, per la tutela e l'uso plurimo delle acque;



- i) la progettazione, realizzazione, sviluppo, gestione ed esercizio delle opere e degli impianti funzionali all'irrigazione in agricoltura, compresi i canali demaniali di irrigazione, campi pozzi, reti di adduzione e distribuzione tubate a pelo libero e in pressione e gli invasi a uso plurimo delle acque;
- j) la manutenzione e l'esercizio, delle opere e degli impianti di irrigazione e di bonifica, sostenendo i costi delle sole manutenzioni ordinarie esclusivamente nei limiti del periodo di ammortamento;
- k) l'utilizzo delle acque defluenti nei canali consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi comprese la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica e l'approvvigionamento alle imprese produttive;
- l) la partecipazione ad enti, società ed associazioni nei limiti previsti dall'ordinamento per il ricorso a modelli organizzativi privatistici.

CAPO II – ORGANI ISTITUZIONALI DEL CONSORZIO E NORME ELETTORALI

Art. 4 - Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Presidente e i 2 Vice-Presidenti;
- Il Revisore dei conti.

Il Consorzio opera nel rispetto della separazione fra le funzioni di indirizzo, di competenza degli Organi elettivi e le attività di gestione, di competenza dell'area burocratica.



SEZIONE I - ASSEMBLEA

Art. 5 - Assemblea dei consorziati

L'Assemblea dei consorziati costituisce la base elettorale ed è composta dai proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile, nonché dai titolari di diritti reali di godimento sugli immobili medesimi, dagli affittuari, dai conduttori degli stessi e, che, per obbligo derivante da norma di legge o da contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili unitamente ai proprietari o in luogo di questi, i quali abbiano effettuato richiesta di iscrizione nel catasto consortile e nei ruoli di contribuzione, ai sensi del 2° comma dell'art. 18 della L.R. 21 gennaio 1984 n. 4 e ss.mm. ed ii.

L'Assemblea dei consorziati è convocata esclusivamente per eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione ogni 5 (cinque) anni, di norma nel mese di Novembre.

L'elettorato attivo e passivo compete ad ogni componente l'Assemblea che sia maggiorenne e nel pieno godimento dei diritti civili, purchè in regola con il pagamento dei contributi consortili alla data della pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto. Coloro che non sono stati inseriti nell'elenco, in quanto inadempienti rispetto ai contributi di bonifica, possono essere iscritti purchè procedano a corrispondere quanto dovuto, ovvero conseguano la rateizzazione, laddove sussistano le condizioni precisate nel regolamento, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, versando comunque almeno una somma pari al 30% del debito complessivo.

Per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi tutori o curatori; per le persone giuridiche e per gli Enti dai Legali Rappresentanti o Procuratori all'uopo nominati in conformità alla disciplina dei propri Statuti, per i sottoposti all'amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore ed infine, per le Associazioni, esclusivamente dai Legali Rappresentanti;



In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dalla maggioranza della proprietà. La delega deve essere conferita con atto scritto, autenticato da un notaio o dai competenti uffici del Comune di residenza del delegante, ovvero da dipendenti del Consorzio all'uopo delegati dal Presidente.

In mancanza di delega si considera quale rappresentante della comunione il primo intestatario della corrispondente partita catastale risultante dal catasto consortile.

Art. 6 - Convocazione dell'Assemblea ed elenco degli aventi diritto al voto

La convocazione dell'Assemblea dei consorziati è proposta dal Presidente del Consorzio e deliberata dal Consiglio d'Amministrazione individuando una data per le votazioni successiva di almeno giorni 120 (centoventi). Nella delibera è indicata la data della convocazione, l'ora di inizio ed il termine delle votazioni nonché i riferimenti alla pubblicazione della relazione dell'Amministrazione di cui all'art. 20 lettera t.

Il Consorzio provvede, entro i successivi 5 gg., con deliberazione del Comitato Esecutivo, alla formazione dell'Elenco degli aventi diritto al voto, sulla base dei ruoli di contribuzione emessi nell'anno precedente alla data di indizione delle elezioni e dai dati risultanti dal catasto del Consorzio.

Per l'esercizio del diritto di voto a mezzo di rappresentanti indicati nel quarto e quinto comma del precedente articolo, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio, a cura degli interessati, non oltre il ventesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni.

L'iscrizione nell'Elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio stesso.

L'Elenco dei consorziati aventi diritto al voto contiene per ciascuno:

- le generalità;
- l'ammontare del contributo iscritto al ruolo;



- l'indicazione della sezione di contribuenza di appartenenza di cui al successivo art. 12;
- l'indicazione del seggio presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto.

Art. 7 - Esercizio del diritto al voto

Ogni componente l'Assemblea ha diritto ad un voto che è personale, non delegabile ed esercitato nell'ambito della sezione di appartenenza.

Qualora il consorziato sia iscritto in più sezioni, può esercitare il proprio diritto esclusivamente nella sezione dallo stesso indicata tramite PEC o raccomandata a/r da far pervenire al Consorzio non oltre quindici giorni dopo la pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto. Ove non pervenga alcuna comunicazione entro il termine prescritto, il Consorzio iscrive l'avente diritto al voto nella Sezione in cui il consorziato risulta maggior contribuente, in base ai ruoli emessi nell'anno precedente alla data di indizione delle elezioni.

La deliberazione del Comitato Esecutivo di approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto è pubblicata in conformità all'art. 45 del presente Statuto.

Art. 8 - Reclami avverso l'elenco degli aventi diritto al voto

I reclami avverso i dati contenuti nell'Elenco devono essere inviati al Comitato Esecutivo del Consorzio, mediante posta elettronica certificata o raccomandata con A/R, entro il termine decadenziale di trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale del Consorzio. Il Consorzio non è responsabile per eventuali dispersioni delle comunicazioni non a sè imputabili.

Il Comitato Esecutivo, entro dieci giorni dalla ricezione dei reclami, si pronuncia sugli stessi e, in caso di accoglimento, introduce le conseguenti variazioni all'Elenco.

In ogni caso le decisioni sui reclami sono comunicate, tramite posta elettronica certificata o con raccomandata A/R al domicilio e/o residenza di coloro che li hanno presentati.



Il Comitato Esecutivo, almeno 30 gg. prima della data delle elezioni, approva l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto.

Art. 9 - Seggi elettorali.

Il Comitato Esecutivo stabilisce, almeno quindici giorni prima delle elezioni, il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali, nominando per ciascuno di essi il Presidente, il segretario ed almeno due scrutatori. Gli scrutatori possono essere individuati tra il personale dell'Ente ovvero fra soggetti esterni secondo le modalità precisate nel regolamento elettorale.

Art. 10 - Determinazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione

I membri del Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo art. 19, sono eletti tra gli aventi diritto al voto, nel rispetto del principio di accesso alle cariche elettive, di cui all'art. 51 e 117 co. 7 della Costituzione.

Ai fini dell'elezione, gli aventi diritto al voto, ai sensi della Legge Regionale n. 4/1984, art. 23 e della Legge Regionale n. 12/2016 art. 11 comma 13 lett. e), sono raggruppati in quattro sezioni di contribuenza, delle quali tre riservate ai titolari di immobili a destinazione agricola, nel rispetto del principio di rappresentatività dei territori di ciascuna provincia ricadenti all'interno del comprensorio consortile.

Alla prima sezione appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza agricola consortile totale ed il numero totale delle ditte agricole.

Alla terza sezione appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile agricola totale di ciascun consorzio decurtata della contribuenza a cui sono tenuti consorziati di prima sezione ed il numero totale delle ditte contribuenti agricole di ciascun consorzio, decurtato dal numero di ditte appartenenti alla prima sezione.



Alla seconda sezione appartengono i consorziati agricoli non appartenenti alla prima e terza sezione.

La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti vanno desunti, rispettivamente, dagli importi dei ruoli di bonifica e dai dati risultanti dal catasto del consorzio sempre con riferimento ai ruoli di contribuenza emessi nell'anno precedente alla data di indizione delle elezioni.

La quarta sezione e' riservata ai consorziati titolari di immobili a destinazione non agricola.

Le sezioni di contribuenza dei titolari di immobili a destinazione agricola eleggono dodici consiglieri. La sezione di contribuenza dei titolari di immobili a destinazione non agricola elegge un consigliere.

Successivamente alla definizione delle sezioni il Comitato Esecutivo ne sancisce la composizione e l'assegnazione ad ognuna dei seggi, in base ai criteri prescritti dalla Legge Regionale 21 gennaio 1984 n. 4, come modificata dalla Legge Regionale 10 agosto 2016 n.12, assicurando, almeno nella prima elezione successiva all'approvazione del presente Statuto, la rappresentanza, in ogni lista, di candidati iscritti in sezioni rappresentative di territori insistenti nei Consorzi fusi nel "Consorzio di Bonifica Litorale Nord" in applicazione della legge regionale 10 agosto 2016 n. 12. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge separatamente e contemporaneamente per le quattro sezioni su presentazione di liste di candidati compresi fra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto delle rispettive sezioni.

Art. 11 - Lista dei candidati - Schede per le votazioni

Gli iscritti nell'Elenco degli aventi diritto al voto, possono presentare liste di candidati per ciascuna Sezione di appartenenza.



E' possibile presentare Liste che intendano concorrere ad eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione anche presso una sola sezione. I candidati indicati nelle liste devono appartenere alla Sezione per cui intendono essere eletti. Il numero dei candidati indicati in ciascuna lista, ai fini di cui all'art. 30, comma 3 ed art. 32, comma 2, è superiore al numero dei consiglieri eleggibili presso ciascuna Sezione.

Ogni lista è consegnata da un promotore, in duplice copia, entro e non oltre le ore 14:00 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea dei consorziati, ad un dipendente del Consorzio delegato dal Presidente, che rilascia ricevuta restituendo una copia sottoscritta con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione. Congiuntamente alla presentazione della Lista è consegnato al Consorzio il nome e cognome ed un indirizzo di posta elettronica certificata del promotore quale domiciliatario di tutti gli appartenenti alla lista.

Le liste sono firmate per accettazione dai candidati e presentate da un numero di consorziati, iscritti fra gli aventi diritto al voto della stessa Sezione, come segue:

- a) da almeno 30 (trenta) sottoscrittori per la prima Sezione;
- b) da almeno 30 (trenta) sottoscrittori per la seconda Sezione;
- c) da almeno 30 (trenta) sottoscrittori per la terza Sezione;
- d) da almeno 30 (trenta) sottoscrittori per la quarta Sezione;

in considerazione del numero degli aventi diritto al voto della Sezione stessa.

In ogni lista deve essere espressamente indicata l'elezione di domicilio di tutti i candidati presso l'indirizzo fornito dal promotore in occasione della presentazione.

Le firme dei candidati e quella dei presentatori della lista sono dichiarate autentiche da un notaio, da uffici comunali ovvero da un dipendente del Consorzio designato dal Presidente.



Nè presentatori nè i candidati possono figurare in più di una lista. Qualora un candidato sia indicato in più liste, ovvero un presentatore abbia sottoscritto più liste, è efficace l'indicazione contenuta nella lista pervenuta anteriormente al dipendente delegato del Consorzio. Le candidature o le sottoscrizioni presenti nelle liste successivamente presentate si considerano inefficaci.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo in ordine all'ammissione e composizione delle liste sono comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al promotore della lista entro cinque giorni lavorativi dall'adozione.

Le liste ammesse alle elezioni sono trascritte dal Consorzio, nelle schede predisposte per le varie sezioni, secondo l'ordine cronologico di presentazione, elencando i candidati secondo quanto contenuto nelle liste.

In testa a ciascuna lista è stampata una casella per l'espressione del voto di lista.

L'elettore può votare anche solo la lista. Il voto al singolo candidato è assegnato alla lista.

Ogni lista almeno nella prima elezione successiva all'approvazione del presente statuto, deve indicare, per ogni Sezione, candidati rappresentativi di territori riconducibili ai consorzi fusi in applicazione della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12.

Le votazioni avvengono esclusivamente a scrutinio segreto, mediante schede differenziate per ogni Sezione. Le schede di votazione, debitamente timbrate, sono consegnate al Presidente del seggio che, prima dell'inizio delle votazioni, ne conta il numero, insieme agli scrutatori, indicandolo nel verbale.

Di tutti i candidati è indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonchè, almeno per la prima elezione successiva all'approvazione del presente Statuto, il territorio consortile rappresentativo di uno dei consorzi fusi ai sensi della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12.



Art. 12 – Votazioni

Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nell'Elenco degli aventi diritto al voto. In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'Elenco degli aventi diritto al voto, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni sulla base di apposita dichiarazione di rettifica, a firma del Presidente del Consorzio o del dipendente consortile da lui delegato, esibita e consegnata dall'interessato. Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni, devono trascorrere almeno dodici ore.

Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala, sono ammessi a votare.

Il Presidente del seggio consegna la scheda a ciascun votante, in base alla Sezione di appartenenza.

Il votante, espresso il voto, consegna la scheda, dopo averla chiusa, al Presidente del seggio il quale, previo riscontro, la introduce subito nell'apposita urna.

Nel contempo uno degli scrutatori appone la firma accanto al nome del votante, contenuto nell'Elenco degli aventi diritto al voto. Sono nulle le schede che oltre all'espressione del voto contengano qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa renderne identificabile la provenienza.

Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto e le decisioni stesse saranno riportate nel verbale di cui al successivo art. 13.

Art. 13 - Scrutinio

Subito dopo la chiusura delle votazioni, il Presidente e gli scrutatori procedono allo scrutinio, previo riscontro del numero delle schede contenute nell'urna con quelle prese in consegna.



Di tali operazioni è redatto apposito verbale da trasmettersi, senza indugio, all'Amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, ed agli altri atti inerenti alle votazioni.

Art. 14 - Validità ed efficacia delle votazioni - attribuzione dei posti in Consiglio di Amministrazione.

Le votazioni sono valide qualunque sia il numero di votanti.

L'attribuzione dei posti in Consiglio di Amministrazione per ciascuna elezione avviene con il seguente metodo:

a) per ogni sezione risulteranno eletti i candidati presenti nella lista che avrà avuto il maggior numero di preferenze di voti, secondo l'ordine di inserimento nella lista medesima.

Le ulteriori integrazioni alla procedura elettorale sono definite con il Regolamento elettorale.

Art. 15 - Ricorsi avverso i risultati

I verbali relativi alle operazioni elettorali, devono pervenire alla Struttura regionale competente in materia, entro dieci giorni dalla data di svolgimento dello scrutinio.

Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali devono essere presentati alla Struttura di cui al comma precedente entro venti giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali all'interno del sito istituzionale dell'Ente.

La Giunta regionale decide sui ricorsi avverso le operazioni elettorali entro sessanta giorni dalla loro presentazione, provvedendo, ove ne ricorrano gli estremi, all'annullamento d'ufficio delle elezioni.



Art. 16 - Cause di ineleggibilità e incompatibilità.

Non sono eleggibili e sono incompatibili con la carica di componente il Consiglio di Amministrazione:

- a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) coloro che sono sottoposti a liquidazione giudiziale, per un quinquennio dalla data della liquidazione stessa
- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- e) i funzionari dello Stato, della Regione e degli Enti delegati, cui competono funzioni di vigilanza e tutela sull'amministrazione del Consorzio;
- f) i dipendenti, comunque denominati, anche in congedo del Consorzio;
- g) coloro che, alla data di indizione delle elezioni, abbiano il maneggio del denaro consortile o, avendolo avuto, non abbiano reso il conto della loro gestione;
- h) coloro che, alla data di indizione delle elezioni, abbiano contenziosi pendenti con il Consorzio;
- i) coloro che in quanto titolari, legali rappresentanti, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento di imprese, siano aggiudicatari o subappaltatori di lavori, servizi e/o forniture consortili;



l) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio siano stati posti regolarmente in mora ed invitati, nelle forme previste dall'Ente e dalla normativa vigente, a regolarizzare la propria posizione amministrativa;

m) coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere o Assessore regionale, di Presidente o Consigliere provinciale, di Sindaco metropolitano o Consigliere della Città metropolitana, di Sindaco o Assessore comunale o Consigliere comunale dei Comuni con popolazione superiore 15.000 abitanti, di Presidente, componente della Giunta o Consigliere di Unioni dei Comuni, ricadenti, anche parzialmente, all'intero del comprensorio consortile.

Non possono essere contemporaneamente consiglieri gli ascendenti e discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli e i coniugi. L'ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che sia gravato da minori contributi.

La perdita delle condizioni di eleggibilità di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla carica di componente eletto al Consiglio di Amministrazione e dalla carica di Presidente e Vice Presidente.

Art. 17 - Convalida degli eletti

Entro quindici giorni dalla data di svolgimento delle elezioni il Presidente uscente convoca, il nuovo Consiglio di Amministrazione per procedere alla convalida degli eletti ed all'insediamento. Il nuovo Consiglio di Amministrazione verifica la sussistenza delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità dei membri eletti. Ove il Presidente non provveda a tale adempimento, lo stesso spetta al componente eletto presso il nuovo Consiglio di amministrazione più anziano.

Art. 18 - Contestazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità

Allorquando sopravvenga qualcuna delle condizioni previste dal presente Statuto e dalla normativa in materia come causa di incompatibilità o ineleggibilità, il Consiglio di Amministrazione la contesta all'interessato tempestivamente.



Il componente del Consiglio di Amministrazione ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo comma, il Consiglio di amministrazione si pronuncia sulla incompatibilità o ineleggibilità del componente del Consiglio di Amministrazione e, ove ritenga persistente l'ineleggibilità o l'incompatibilità, invita, ove possibile, l'interessato a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

Qualora l'interessato non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il Consiglio di Amministrazione lo dichiara decaduto. La deliberazione deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi dall'adozione a colui che è stato dichiarato decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

SEZIONE II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 13 membri eletti dall'Assemblea dei consorziati in conformità ai precedenti artt. 10 e seguenti.

Art. 20 - Funzioni e competenze

Il Consiglio è responsabile del potere di indirizzo e controllo delle attività del Consorzio, esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dallo Statuto; approva i piani e i programmi dell'attività consortile.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) eleggere a scrutinio segreto il Presidente, i due Vice-Presidenti e 2 membri del Comitato Esecutivo;
- b) prendere atto della nomina da parte della Regione Lazio del Revisore Unico dei Conti, del supplente e del compenso;



- c) approvare il piano di gestione di attività unitamente al bilancio preventivo, alle variazioni e ai criteri per il finanziamento delle opere, deliberare il conto consuntivo e le variazioni dei residui attivi e passivi;
- d) esprimere i pareri previsti dalla Legge Regionale 21 gennaio 1984 n. 4 e dall'art. 62 del Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215, nonché formulare le relative proposte;
- e) approvare le eventuali modifiche al presente statuto;
- f) approvare i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile (POV) e le eventuali modifiche;
- g) deliberare sulle norme per il funzionamento dei servizi, sul codice di comportamento dei dipendenti e/o etico;
- h) approvare il programma triennale dei lavori pubblici ed il relativo elenco annuale, il piano biennale di acquisti di forniture e servizi ed eventuali aggiornamenti periodici;
- i) approvare il regolamento per le elezioni;
- j) deliberare la convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio di Amministrazione;
- k) formulare le proposte ed esprimere i pareri previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali;
- l) delimitare il perimetro consortile di contribuenza e deliberare sui criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;
- m) approvare il piano di classifica per il riparto provvisorio e definitivo delle spese di esecuzione, di manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al Consorzio, nonché degli oneri generali di funzionamento;



- n) deliberare sulle convenzioni di gestione stabilite dalla legge regionale 11/12/1998 n° 53;
- o) deliberare l'assunzione dei mutui garantiti da delegazioni sui contributi consortili, salvo il disposto del successivo art. 23 lett. l);
- p) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato Esecutivo;
- q) approvare l'elenco in cui vengono indicate, distintamente, le aree, nonché i fabbricati intestati al demanio dello Stato, di cui il Consorzio risulti usufruttuario;
- r) deliberare la partecipazione ad Enti, Società ed associazioni la cui attività riveste interesse per la bonifica e per l'irrigazione, nonché per la tutela delle acque dell'ambiente o che comunque siano di interesse per il Consorzio;
- s) deliberare sugli accordi di programma e sulle convenzioni fra i Consorzi, con ANBI Lazio ovvero con le altre Istituzioni locali per definire in modo integrato e coordinato questioni di interesse comune;
- t) redigere, quattro mesi prima dello scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta;
- u) deliberare sui criteri per le licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati;
- v) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- w) deliberare la decadenza dalle cariche qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31.

Il Consiglio può attribuire il compito di segretario degli Organi deliberanti, per un periodo di tempo non superiore alla durata in carica dei medesimi, ad un dipendente del Consorzio, salva la possibilità di disciplinare tale attribuzione in sede di regolamento per il personale.



Art. 21 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, non meno di quattro volte all'anno. Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre consiglieri o su richiesta del Revisore dei Conti, ai sensi del successivo art. 27.

Le riunioni del Consiglio hanno luogo, di norma, nella sede consortile.

La convocazione è disposta dal Presidente mediante lettera raccomandata A/R. o posta elettronica certificata inviata almeno sette giorni prima, esclusi i festivi, rispetto alla data fissata.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso d'urgenza la convocazione può essere comunicata, mediante posta elettronica certificata, sino a tre giorni prima della data della riunione, esclusi i festivi.

Almeno 48 ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei consiglieri.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai Consiglieri 24 ore prima dell'adunanza a mezzo pec. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere rinviata.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in prima seduta su convocazione del Presidente uscente che ne assume la Presidenza senza diritto di voto.

Nella prima riunione il Consiglio di Amministrazione procede all'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei componenti il Comitato Esecutivo.



SEZIONE III – COMITATO ESECUTIVO

Art. 22 - Composizione

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Consorzio, dai due Vice-Presidenti e da due membri eletti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 25, comma 2, della l.r.4/1984, come modificato dall'art. 11 della l.r. 12/2016.

Art. 23 - Funzioni e competenze

Spetta al Comitato Esecutivo:

- a) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
- b) determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da eleggere in ogni sezione;
- c) stabilire il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali nominandone i componenti;
- d) proclamare i risultati delle votazioni dell'assemblea ed i nominativi degli eletti;
- e) predisporre lo Statuto, i regolamenti di amministrazione, il regolamento per le elezioni, il POV, il codice disciplinare dei dipendenti e/o etico, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- f) deliberare in merito all'assunzione del personale nel rispetto del POV e del CCNL vigente, previa verifica della copertura finanziaria, nonché ai licenziamenti. Può procedere ad assumere personale in deroga al POV e alla dotazione organica, solo su richiesta proveniente dalla Struttura regionale competente e previo accollo integrale della spesa da parte della stessa e verifica della copertura permanente;
- g) proporre il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;



- i) affida i servizi di riscossione, tesoreria e cassa in conformità alle procedure disposte dalla struttura amministrativa del consorzio;
- j) deliberare sui ruoli di contribuzione elaborati sulla base del piano di classifica e del bilancio preventivo approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- k) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- l) deliberare sui finanziamenti e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti nei confronti dello Stato, delle Regioni, di Enti e di Privati, nonché sull'assunzione di mutui;
- m) deliberare sui progetti, le perizie di variante e le domande di concessione;
- p) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni, nonché sulle concessioni di godimento temporaneo di beni immobili;
- q) deliberare sulle licenze e concessioni temporanee ai consorziati ;
- r) deliberare secondo le modalità fissate dal Consiglio, sull'acquisto, la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari;
- s) stabilire sulla base delle indicazioni dei responsabili dei relativi servizi in merito alla redazione di Piani programmatici riguardanti la conservazione e la manutenzione di opere, beni consortili e servizi informatici;
- t) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- u) dare attuazione agli indirizzi generali approvati dal Consiglio;
- v) provvedere nelle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri Organi consortili - sempreché non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio di Amministrazione - dandone notizia al Consiglio stesso nell'adunanza immediatamente successiva.



Art. 24 - Provvedimenti d'urgenza

In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile, da convocarsi entro dieci giorni.

Art. 25 - Convocazione del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo viene convocato non meno di dieci volte all'anno d'iniziativa del Presidente. Deve altresì essere convocato quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare. Le riunioni del Comitato Esecutivo avranno luogo, di norma, nella sede consortile. La convocazione deve essere trasmessa con lettera raccomandata o per mezzo di posta elettronica certificata ai componenti il Comitato Esecutivo, almeno quattro giorni prima, esclusi i festivi, di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione sono indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inviata mediante posta elettronica certificata, non meno di due giorni prima, esclusi i festivi, della data della riunione. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione a mezzo pec ai componenti il Comitato Esecutivo almeno 24 ore prima dell'adunanza. Gli atti relativi agli argomenti da trattare sono depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei componenti il Comitato Esecutivo, almeno un giorno prima dell'adunanza.

SEZIONE IV – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Art. 26 - Competenze e funzioni del Presidente e dei vice Presidenti

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio.

Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni:

- convoca l'Assemblea su deliberazione del Consiglio di Amministrazione;



- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo;
- sovrintende l'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento;
- promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Comitato Esecutivo;
- stipula, sulla base delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, gli accordi di programma con gli enti locali ricadenti nel comprensorio;
- delibera in caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione del Comitato Esecutivo sulle materie di competenza del Comitato stesso escluse quelle indicate all'art. 23 lett. v) e art. 24. Tali deliberazioni sono sottoposte alla ratifica del Comitato Esecutivo nell'adunanza immediatamente successiva;
- resiste in giudizio davanti all'Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale.

I Vice Presidenti supportano il Presidente nello svolgimento delle proprie funzioni. Il Presidente può conferire deleghe ai Vice Presidenti.

Il Vice Presidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o dimissioni.

SEZIONE V – REVISORE DEI CONTI UNICO

Art. 27 – Funzioni e durata

Il Revisore dei Conti Unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia.

La nomina del Revisore dei Conti Unico è effettuata dal Presidente della Regione, entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione.



Il provvedimento regionale di nomina fissa il compenso spettante al Revisore dei Conti Unico. Con le modalità di cui al comma 2 è nominato il revisore dei conti supplente. L'incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il Revisore dei Conti Supplente subentra nell'esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinuncia o di decadenza del Revisore dei Conti Unico e da tale momento viene corrisposto il relativo compenso.

Il Revisore dei Conti unico resta in carica per tre anni e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta.

Il Revisore dei Conti Unico presenta annualmente alla Giunta regionale, alle Commissioni consiliari competenti ed al presidente del Consorzio una relazione sull'andamento amministrativo e finanziario dell'ente. Il Revisore dei Conti Unico, inoltre, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, riferisce immediatamente alla Giunta regionale ed è tenuto a fornire, su istanza della medesima, ogni informazione o notizia che abbia facoltà di ottenere ai sensi delle disposizioni vigenti.

Non possono essere nominati nella carica di Revisore dei conti e se nominati decadono dall'ufficio:

- a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) coloro i quali incorrano nella liquidazione giudiziale della propria impresa, per il quinquennio successivo dalla data di dichiarazione, salvo diversa disciplina prevista per legge;
- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;



- e) coloro che abbiano il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non abbiano reso il conto della loro gestione;
- f) coloro che abbiano liti pendenti con il consorzio;
- g) coloro che in quanto titolari, legali rappresentanti, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento di imprese, siano aggiudicatari o subappaltatori di lavori, servizi e/o forniture consortili;
- h) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora.
- i) i componenti dell'assemblea, i dipendenti e gli ex dipendenti del consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

Il Revisore dei Conti Unico:

- a) vigila e controlla la gestione economico-finanziaria in base ai criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal Consorzio, esamina e vista trimestralmente il Conto di Cassa, anche collaborando con il Presidente, su richiesta dello stesso;
- b) presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul rendiconto consuntivo;
- c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) trasmette al Presidente i risultati della sua attività e relaziona annualmente alla Giunta regionale e alle commissioni regionali competenti sugli esiti delle verifiche effettuate ai sensi della precedente lettera a), secondo quanto previsto dall'art. 26 comma 7 della Legge Regionale n. 4/1984;



Il Revisore dei Conti è convocato e può assistere a tutte le sedute degli organi a tutela del rispetto delle procedure di spesa, senza diritto di voto;

Il Revisore dei Conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti d'ispezione e di controllo.

Qualora il Revisore dei Conti accerti gravi irregolarità, chiede al Presidente l'immediata convocazione del Consiglio di Amministrazione, oltre quanto previsto dall'art. 26 comma 7 della L.R. 4/1984 e s.m.i..

SEZIONE VI – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 28 - Compensi e rimborsi spese

Il Presidente del Consorzio percepisce, per l'intera durata del mandato, un'indennità annua omnicomprensiva fissa pari all'indennità prevista, alla data di insediamento

del Consiglio di Amministrazione, per il Sindaco di un Comune con popolazione compresa tra i 250.001 ed i 500.000 abitanti, come determinata dalla tabella A, allegata al D.M. 04/04/2000, n. 119 (ovvero dal Decreto successivo vigente alla data dell'insediamento). L'indennità è percepita in misura dimidiata nel caso in cui il comprensorio di operatività, alla data d'insediamento del Consiglio di Amministrazione, abbia una superficie minore di 100.000 (centomila) ettari.

I due Vice Presidenti percepiscono, ciascuno, l'indennità omnicomprensiva prevista per il Presidente, in misura dimidiata.

Agli altri componenti il Consiglio di Amministrazione è riconosciuto il solo rimborso delle spese di viaggio documentate per la partecipazione alle sedute calcolato in



conformità alle Tabelle A.C.I. vigenti alla data di convocazione. Non è riconosciuto alcun rimborso per vitto e pernottamento. E', altresì, riconosciuto il solo rimborso delle spese sostenute per eventuali trasferte effettuate per ragioni d'istituto, previamente autorizzate dal Presidente, nella misura stabilita dal D.M. 4 Agosto 2011 (Intesa con la Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione di missioni istituzionali) ovvero dal Decreto successivo vigente alla data dell'insediamento.

Art. 29 - Efficacia degli atti e trasparenza

Gli atti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Presidente acquistano efficacia a seguito della pubblicazione con modalità telematiche sul sito istituzionale secondo le modalità previste dall'art. 45 del presente Statuto.

In attuazione dei principi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni il Consorzio, assicura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza provvede agli adempimenti riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni secondo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 30 - Rinuncia alle cariche e sostituzioni.

L'elezione a Presidente, a Vice Presidente, a componente del Comitato Esecutivo o del Consiglio di Amministrazione avviene secondo le modalità previste dal presente Statuto e con la contestuale accettazione della carica.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente o di dimissioni, il Consiglio di Amministrazione procederà a nominare altro Presidente.



Laddove un candidato eletto, per qualunque motivo rinunci o sia impossibilitato ad esercitare la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, è sostituito dal candidato collocato nella prima posizione utile nella lista di cui all'art. 14, comma 1, lettera a).

In caso di annullamento delle elezioni, da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma della L.R. 21 gennaio 1984 n. 4, come modificato dall'art. 13 comma 15 delle L.R. 7 ottobre 1994 n. 50, tutti gli organi decadono dalla data della comunicazione del provvedimento presso la sede del consorzio, restando in carica solo per l'ordinaria amministrazione.

Art. 31 - Durata- scadenza – cessazione cariche elettive

I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni.

Il quinquennio decorre dalla data di insediamento. Coloro che subentrino successivamente scadono contestualmente agli altri organi.

Il Presidente, i Vicepresidenti e gli altri componenti del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione entrano in carica con l'accettazione di cui all'art. 30.

Gli organi cessati per scadenza del termine rimangono in carica solo per gli atti di ordinaria amministrazione sino all'insediamento dei nuovi organi.

La cessazione dalla carica di consigliere può avvenire, oltre che per scadenza o scioglimento anticipato degli organi elettivi, per le seguenti cause:

- a) dimissioni;
- b) decadenza che viene pronunciata dal Consiglio di amministrazione quando sia venuto meno uno dei requisiti di eleggibilità o di compatibilità con la carica, se non sanata;
- c) annullamento dell'elezione per mancanza di un requisito di capacità o eleggibilità o per irregolarità delle operazioni elettorali;



- d) accertata inabilità fisica o impedimento di carattere permanente;
- e) mancata partecipazione alle riunioni degli organi per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
- f) inottemperanza all'obbligo previsto dall'art. 35.

La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di Amministrazione previa comunicazione dei motivi all'interessato.

La cessazione della carica di consigliere comporta la perdita delle altre cariche consortili.

Art. 32 - Vacanza dalle cariche

Quando il Presidente, i Vice Presidenti od alcuno dei componenti il Comitato Esecutivo cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio di Amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.

I membri del Consiglio di Amministrazione eletti dall'assemblea dei consorziati che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti in conformità a quanto previsto nell'art. 30, comma 3 del presente Statuto.

Nel caso che il numero dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione risulti ridotto a meno di due terzi, l'Assemblea dovrà essere convocata entro tre mesi per l'elezione del Consiglio stesso.

Art. 33 - Validità delle adunanze

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

In caso di assenza del Segretario, le relative funzioni sono svolte dal più giovane fra i componenti dell'Organo presenti alla seduta.



Art. 34 - Intervento alle sedute - Segretario

Il Direttore del Consorzio assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

E' Segretario delle riunioni il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi del Consorzio o, in mancanza, un dipendente con la qualifica di quadro all'uopo designato. In caso di assenza funge da Segretario il Direttore del Consorzio o il più giovane dei Consiglieri.

Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore o altro funzionario presente alla seduta, l'interessato deve assentarsi e, qualora, trattasi del Segretario, le funzioni di quest'ultimo sono assunte dal più giovane dei presenti.

Possono essere chiamati ad assistere alla sedute del Consiglio e del Comitato altri funzionari del Consorzio od estranei, affinché forniscano chiarimenti su determinati argomenti.

Art. 35 - Astensioni

Il componente del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo che in merito all'oggetto di una deliberazione abbia interesse in conflitto con quelli del Consorzio, deve darne notizia agli altri membri, procedere alla verbalizzazione di tale circostanza ed astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consortili, ferme restando le responsabilità per danni, oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione, nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.



Art. 36 - Votazioni

Le votazioni sono, di regola, palesi. Avvengono a scrutinio segreto se un terzo dei presenti ne faccia richiesta motivata.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, prevale il voto del Presidente.

Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con voto espresso. In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione, che sarà valida qualunque sia, rispettivamente, il numero degli astenuti o delle schede bianche. Gli astenuti non vengono considerati nè ai fini della determinazione del numero dei presenti, nè ai fini del computo dei voti.

Per ogni adunanza è redatto dal Segretario un verbale, recante la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Il contenuto della riunione e le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla riunione ed in quella sede ne abbiano fatto richiesta, sono registrati su supporti informatici che verranno poi conservati in archivio, debitamente catalogati. I verbali, completati con gli estremi di riferimento dei suddetti supporti, sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di Segretario, nonché dagli eventuali scrutatori.



CAPO III – ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

SEZIONE VII – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 37 - Direttore Generale e struttura organizzativa

La struttura operativa del Consorzio, l'ordinamento degli uffici, le attribuzioni, i diritti ed i doveri del personale dipendente nonché tutto il funzionamento dell'amministrazione e dei servizi del Consorzio sono disciplinati dal Piano di Organizzazione Variabile e dai regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione e proposti dal Comitato Esecutivo come previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 27 comma 2 della Legge regionale n. 4 del 1984 e s.s.m.m. ed i.i..

La struttura organizzativa è diretta e coordinata dal Direttore Generale/Unico.

Il Direttore Generale/Unico assicura il buon funzionamento degli Uffici e relaziona sull'andamento della gestione consortile al Presidente e agli organi consortili ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse del servizio o a richiesta del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 38 - Dirigenza

Lo Statuto, i regolamenti di amministrazione ed i provvedimenti di organizzazione disciplinano l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del Consorzio.

Spettano ai dirigenti tutti i compiti che la legge o lo statuto non riservano espressamente agli organi dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi statutari, tra i quali in particolare:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;



- b) le responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, fatte salve diverse competenze fissate nel regolamento consortile di cui all'art. 39, comma 1;
- e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale, compresi i provvedimenti disciplinari ad esclusione del licenziamento;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, da regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h) gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o delegati dal Presidente del Consorzio;
- i) sottoscrive i pagamenti e le riscossioni;
- k) verifica la situazione amministrativa e finanziaria dell'ente;
- l) coadiuva il Presidente nei rapporti con gli uffici dello Stato, della Regione, della Provincia, della Città metropolitana se nel comprensorio, dei comuni e di tutti gli altri Enti pubblici e privati che vengono in contatto con il Consorzio;
- m) relaziona al Presidente sull'andamento dell'attività del Consorzio;



n) presenta al Presidente il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali e la proposta del piano delle attività da sottoporre all'approvazione del Comitato e del Consiglio;

o) coadiuva il Presidente nella predisposizione dei regolamenti e del piano di organizzazione variabile da sottoporre all'approvazione del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione;

p) organizza l'ufficio per le espropriazioni ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità);

q) nomina il responsabile unico del procedimento cui affidare la responsabilità del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e il responsabile dell'esecuzione del contratto, qualora non lo sia il Capo Settore/Area o questo non vi provveda.

I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Consorzio, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

SEZIONE VIII – NORME AMMINISTRATIVO CONTABILI

Art. 39 - Gestione patrimoniale e finanziaria

La gestione del Consorzio è uniformata ai principi generali della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale ed è disciplinata dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del consorzio.

L'esercizio finanziario del consorzio coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio di Amministrazione e inviato al controllo della Giunta regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.



Il conto consuntivo è approvato e trasmesso al controllo entro il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Le variazioni al bilancio di previsione nel corso dell'esercizio di competenza devono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno.

Il fondo di riserva, iscritto nel bilancio è destinato alla copertura di spese impreviste, nonché di maggiori spese che possono verificarsi durante l'esercizio. Nel caso in cui dopo il termine del 30 novembre ed entro il 31 dicembre si verificano straordinarie esigenze di bilancio, il Consiglio di Amministrazione può effettuare prelevamenti dal fondo di riserva mediante l'adozione di apposita deliberazione.

Art. 40 - Riparto della Contribuenza

La spesa a carico dei consorziati, ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale del Lazio 21 gennaio 1984 n. 4 e s.m.i. è ripartita, sulla base dei benefici di cui al regio decreto n. 215/1933, individuati dal piano di classifica di cui alle norme sopra richiamate.

Il Piano di Classifica, adottato dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 41 - Piano di riparto dei contributi consortili e Piano di classifica degli immobili.

Il Consorzio provvede a riscuotere i contributi a carico della proprietà consorziata facendo riferimento alla proprietà censita nel catasto consortile, aggiornato, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, al 1° gennaio, data di apertura dell'esercizio finanziario cui è riferito il contributo.

Il Consorzio provvede a riscuotere il contributo attraverso le modalità di riscossione previste e consentite dalla legislazione vigente.

I contributi annuali a carico dei consorziati che non hanno provveduto al pagamento, a seguito dell'avviso bonario di cui al comma precedente, sono posti in riscossione nei modi e nei termini consentiti dall'ordinamento.



Avverso l'atto di accertamento del Consorzio è possibile ricorrere entro trenta giorni dalla comunicazione, al Comitato Esecutivo.

Gli uffici, verificata la relativa documentazione provvedono all'eventuale scarico amministrativo e rimettono la pratica al Comitato Esecutivo per la ratifica.

Art. 42 - Riscossione dei tributi

La riscossione dei contributi consortili è effettuata, di norma, per mezzo di concessionario del servizio di riscossione dei tributi secondo quanto previsto dalla legge o in autonomia.

Possono essere adottate, in via convenzionale, procedure e modalità integrative della riscossione a mezzo ruolo.

Art. 43 - Servizio di tesoreria.

Il servizio di tesoreria per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese è affidato ad un istituto bancario secondo le modalità previste in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e/o da discipline speciali.

Art. 44 - Diritto di accesso agli atti

Il Consorzio di bonifica favorisce tutte le forme di controllo diffuso delle proprie attività e sul perseguimento delle funzioni istituzionali nonché sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il diritto di accesso agli atti degli organi consortili è riconosciuto in conformità alla legge 7 agosto 1990 n. 241.



SEZIONE IX – DELIBERAZIONI

Art. 45 - Pubblicazione

Le deliberazioni degli organi consortili sono pubblicate, entro cinque giorni lavorativi dalla loro approvazione, nell'Albo on line esistente all'interno del sito istituzionale del Consorzio ove rimangono consultabili da chiunque per quindici giorni consecutivi, al fine di assicurare un controllo diffuso sull'attività. Decorso tale termine le delibere sono collocate nell'archivio del sito istituzionale e sono consultabili previa mera registrazione del richiedente.

Le deliberazioni di cui sia stata dichiarata l'urgenza sono pubblicate nel giorno immediatamente successivo che non sia festivo o non lavorativo.

Gli allegati delle delibere sono sottoposti alla medesima disciplina di pubblicazione.

Art. 46 - Ricorso

Contro le delibere gli interessati possono presentare opposizione dinanzi all'Organo che le ha emanate entro dieci giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione.

L'organo competente si pronuncia sull'atto di opposizione, se non occorrono adempimenti istruttori, nella prima adunanza utile mediante delibera motivata. La delibera è comunicata al ricorrente a mezzo di raccomandata con A/R o posta elettronica certificata entro 6 giorni lavorativi successivi alla seduta.

L' opposizione non sospende l'esecutorietà della deliberazione.



SEZIONE X – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 – Norme transitorie

Per la prima tornata elettorale successiva all'approvazione del progetto di fusione di cui all'articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, si applicano i piani di classifica vigenti alla data di indizione delle elezioni, ripartendo i contribuenti in sezioni. Le sezioni sono composte ripartendo i consorziati per fasce di contribuenza. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 23, comma 6, della l.r. 4/1984 e successive modifiche, la contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate sono desunti, rispettivamente, dagli importi dei ruoli emessi alla data di indizione delle elezioni e dai dati risultanti dal catasto del consorzio.

Art. 48 - Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL).